REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 21 E 24 DELLO STATUTO DI ATENEO

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento fornisce la disciplina di riferimento per il funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (di seguito Dipartimento) dell'Università degli Studi di Parma, secondo quanto previsto dal vigente Statuto e dal Regolamento Quadro per il funzionamento dei Dipartimenti.

2. Fa parte del Dipartimento la struttura denominata "Centro Italiano di Ricerca e Educazione Ambientale" (CIREA).

Art. 2 - AUTONOMIA DIPARTIMENTALE

1. Il Dipartimento è struttura scientifica e didattica dell'Università degli Studi di Parma, che ha il compito di promuovere e organizzare aggregazioni di Settori scientifici omogenei per fine e/o per metodo nelle attività di ricerca e nelle attività didattiche, nonché nei relativi insegnamenti, afferenti ai Corsi di studio ad esso incardinati.

2. Al Dipartimento, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto d'Ateneo, sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Al Dipartimento è riconosciuta autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale nell'ambito delle previsioni di legge, dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde, primariamente, alle esigenze della ricerca e della didattica.

4. Il Dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei docenti afferenti e la loro libertà di organizzare, predisporre, svolgere le attività connesse alla ricerca e al loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti.

5. Le tematiche di ricerca, le aree, i macrosettori ed i settori concorsuali ed i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento sono indicati nell'allegato, che è parte integrante del presente Regolamento

Art. 3 - FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Al Dipartimento spettano le attribuzioni previste dall'art. 21 dello Statuto, dai regolamenti di Ateneo e quelle demandate dalle norme vigenti.

2. In particolare, ad esso competono:

   a. l'elaborazione del piano triennale di sviluppo, aggiornabile annualmente, delle

attività di ricerca che preveda la definizione delle principali aree di attività di ricerca e delle relative modalità di finanziamento: tutte le attività di ricerca sopraindicate sono subordinate alla verifica della disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per la loro realizzazione;

b. l'elaborazione del piano triennale di sviluppo, aggiornabile annualmente, finalizzato a garantire la sussistenza dei requisiti minimi per l'istituzione dei corsi di studio, nonché la sostenibilità dell'offerta formativa;

c. la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, nonché la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche, oltre alle attività volte all'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo;

d. il monitoraggio sul raggiungimento degli indicatori di performance relativi ai settori scientifico-disciplinari, riferiti alle attività di ricerca, di didattica ed amministrativo-gestionali e del trasferimento delle conoscenze sul territorio;

e. le attività di consulenza scientifica e tecnologica svolte sulla base di contratti e convenzioni in conto terzi;

f. l'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;

g. la diffusione del concetto di sostenibilità ambientale attraverso il rafforzamento della didattica, della ricerca e della terza missione;

h. la proposta motivata al Rettore riguardante:

- l'istituzione dei corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole;

- l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali, e altre attività didattiche e il relativo supporto organizzativo e logistico;

i. la gestione dell'intero processo di definizione e proposta dell'offerta formativa nel rispetto dei limiti e dei vincoli normativi, in coerenza con le linee di indirizzo formulate dall'ateneo;

j. l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;

k. la formulazione al Rettore della proposta di chiamata dei docenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

l. l'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con

affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste dei consigli di corso di studio, tramite le Scuole ove esistenti;

m. la gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, secondo le norme vigenti, avanzando al Rettore le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca, di didattica e di terza missione di sua competenza;

n. la segnalazione agli uffici competenti della necessità di interventi di manutenzione dei locali assegnati al Dipartimento;

o. la cura dei locali e delle attrezzature in dotazione.

Art. 4 - AFFERENZA DEL PERSONALE DOCENTE E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Al Dipartimento afferisce il numero di docenti previsto dall'art. 21, comma 6, dello Statuto e dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge 240/2010. Le modalità di afferenza al Dipartimento del personale docente sono disciplinate all'art. 21, comma 7, dello Statuto. L'assegnazione di personale tecnico amministrativo al Dipartimento è disciplinata dall'art. 21, comma 8, dello Statuto.

Art. 5 - UNITÀ

1. Il Dipartimento, ai sensi del comma 9 dell'art. 21 dello Statuto, può costituire Unità corrispondenti a particolari ambiti disciplinari o funzionali a specifiche esigenze di ricerca.

2. Le Unità rappresentano l'aggregazione di docenti caratterizzati da affinità culturali, disciplinari e scientifiche.

3. Le Unità possono essere costituite sulla base di una proposta motivata proveniente da un numero di docenti non inferiore a 15 e la loro costituzione deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza semplice.

4. Ciascuna Unità può essere sciolta per autonoma decisione dei docenti aggregati nella medesima, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Un'unità si scioglie automaticamente qualora il numero di docenti afferenti scenda al di sotto del numero minimo dì cui al comma 3 per più di un anno solare consecutivo.

5. L'afferenza a una delle Unità già costituite avviene su domanda individuale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti la medesima. Non è consentita l'afferenza contemporanea a più Unità.

6. I componenti ciascuna Unità eleggono, al loro interno, un Coordinatore, secondo le modalità definite nell'Art. 12 del presente Regolamento.

Art. 6 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono Organi del Dipartimento:

    a. il Direttore;

    b. il Consiglio;

    c. la Giunta.

Art. 7 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del medesimo ed è responsabile del suo funzionamento, nonché della sua gestione ed organizzazione.

    a. E' responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
    b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
    c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici tra docenti del Dipartimento, d'intesa con i Presidenti dei Corsi di studio e secondo le linee di indirizzo di Ateneo sulla programmazione didattica;
    d. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Per motivi di urgenza assume, con proprio decreto, gli atti di competenza del Consiglio e della Giunta quando non sia possibile una tempestiva convocazione, sottoponendo tali atti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva, da effettuarsi non oltre 30 giorni utili dall'emanazione del decreto.

3. Il Direttore, inoltre:

    a. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

    b. cura l'esecuzione delle delibere adottate;

    c. tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo;

    d. sottoscrive gli atti aventi rilevanza esterna di sua competenza;

    e. partecipa di diritto al Consiglio della Scuola, ex art. 23 dello Statuto, ove costituita;

    f. è responsabile del corretto uso dei beni mobili e delle attrezzature dipartimentali per l'attività di didattica e di ricerca;

    g. fissa le linee operative relative al processo di definizione dell'offerta formativa sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento e ne cura gli adempimenti relativi, d'intesa con i Presidenti dei corsi di studio;

h. verifica le procedure di spesa del Dipartimento gestite dal Responsabile Amministrativo-Gestionale e monitora in via sistematica la gestione del budget annuale e pluriennale del Dipartimento;

i. può nominare un responsabile scientifico per la struttura di cui all'Art. 1 comma 2 (CIREA);

j. partecipa ai processi di misurazione e valutazione della performance del personale tecnico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dal Piano integrato della performance di Ateneo;

k. attua gli adempimenti di competenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e dai regolamenti di Ateneo;

l. secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, autorizza con proprio atto o sottoscrive in qualità di Direttore del Dipartimento e, su delega del Rettore, in rappresentanza dell'Università, insieme al responsabile della commessa, i contratti in materia di attività svolte dal personale docente nell'ambito dei rapporti con terzi;

m. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale tecnico-amministrativo, ai fini dell'attivazione delle procedure previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., e dal C.C.N.L. di comparto;

n. è tenuto, quale responsabile della struttura, a relazionare tempestivamente al Rettore in merito ai fatti dei quali abbia direttamente o indirettamente conoscenza che appaiano potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare riferibili al personale docente, onde consentire allo stesso l'esercizio delle competenze previste (entro i termini perentori stabiliti), dall'art. 10 della legge 240/2010 e s.m.i., nonché dall'art. 19 dello Statuto;

o. cura la definizione del piano triennale delle ricerche del Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;

p. istituisce un'apposita Commissione per promuovere e rendere efficace la mobilità internazionale degli studenti, in base all'Art. 37 comma 6 del Regolamento didattico di Ateneo.

q. può istituire altre Commissioni allo scopo di garantire un più efficace funzionamento del Dipartimento;

r. sottoscrive, su delega del Rettore e in rappresentanza dell'Università, gli atti relativi a donazioni, atti di liberalità e contratti.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio tra i Professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, e per i quali il numero di anni

di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. L'elettorato passivo è esteso ai Professori di seconda fascia, nel caso di indisponibilità di Professori di prima fascia o di mancato raggiungimento, per due votazioni, del quorum previsto per l'elezione del Direttore.

5. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Componenti il Consiglio di Dipartimento, convocati dal Decano del Dipartimento, vale a dire dal Professore di prima fascia con maggiore anzianità di ruolo, il quale nomina anche la Commissione elettorale, che presiede, e che è complessivamente composta da almeno tre e da non più di cinque componenti, con facoltà di designazione di componenti supplenti.

6. La data per la votazione è fissata, in tre giornate distinte, dal Decano del Dipartimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, o entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Direttore.

7. Per l'elezione del Direttore è richiesta:

   a. la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione;

   b. la maggioranza assoluta dei voti espressi, nella seconda votazione;

   c. la maggioranza relativa, nella terza votazione. Alla terza votazione, in caso di parità fra due o più Professori, risulta eletto quello con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano anagraficamente.

8. Al termine della votazione, il Presidente della Commissione elettorale trasmette il verbale delle operazioni elettorali al Magnifico Rettore, affinché questi provveda al Decreto di nomina.

9. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni solari, non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo aver espletato due mandati consecutivi, deve essere almeno pari alla durata di un mandato pieno. Un mandato si considera espletato quando si sia superata la metà della sua durata prevista.

10. Nel caso in cui il Direttore cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, in corso di mandato, le elezioni devono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.

11. Il Direttore designa, fra i Professori del Dipartimento, un Vice Direttore, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza, anche determinato da cessazione dalla carica. In quest'ultimo caso, ai soli fini amministrativo-contabili e fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio provvedimento direttoriale nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.

13. Per quanto riguarda l'attività didattica il Direttore è coadiuvato dalla Commissione didattica di Dipartimento. In questa attività il Direttore è altresì coadiuvato da un delegato referente per la didattica del Dipartimento.

14. Per quanto riguarda l'attività di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento, che provvede agli adempimenti.

15. In qualità di Dirigente per la Sicurezza, si avvale della Commissione per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro dipartimentali, che lo coadiuva ad ottemperare alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i) e protezione dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

16. Il Direttore dovrà acquisire il parere preventivo del Centro di Servizi per la Salute, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nelle seguenti ipotesi:

- predisposizione del piano triennale di interventi migliorativi in materia di sicurezza.
- acquisto di nuove apparecchiature.
- variazione di destinazione d'uso dei locali.

Art. 8 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il Responsabile Amministrativo-Gestionale di Dipartimento che funge, di norma, anche da segretario del Consiglio; una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento e degli iscritti alle scuole di specializzazione di competenza del Dipartimento pari complessivamente al 10% (arrotondato per eccesso) delle componenti; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari a ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del Senato Accademico. I componenti eletti del Consiglio durano in carica tre anni solari ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta. Qualora la componente studentesca assegnata al Dipartimento non comprenda alcun rappresentante dei dottorati di ricerca, il Dipartimento provvederà ad integrarla con almeno un rappresentante eletto tra gli studenti dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.

2. Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale ed è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Di norma, la convocazione del Consiglio avviene, mediante comunicazione inviata per posta elettronica all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, il Consiglio può essere convocato, con la medesima modalità, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Il Consiglio di Dipartimento può riunirsi per via telematica su decisione del Direttore del Dipartimento ed in assenza di

opposizione anche di un solo componente del Consiglio.

3. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce un preciso dovere di tutti i componenti che sono tenuti a giustificare la propria assenza, anche tramite mezzi informatici.

4. In caso di impedimento o di assenza del Responsabile Amministrativo-Gestionale, le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un membro di diritto designato dal Direttore del Dipartimento.

5. In occasione della discussione su specifici argomenti, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, coloro i quali partecipino all'attività del Dipartimento, pur non facenti parte del Consiglio, nonché, a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali il Consiglio sia chiamato a deliberare.

6. Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio medesimo, fatte salve le diverse maggioranze e i diversi quorum previsti da specifiche disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento. In caso di parità di voto, prevale il voto del Direttore del Dipartimento.

7. Gli assenti giustificati per iscritto, anche con mezzi telematici, non sono computati nella determinazione del quorum per la validità della seduta. I Componenti il Consiglio di Dipartimento in congedo e in aspettativa vengono convocati alle sedute e, se assenti, sono considerati giustificati.

8. Per le deliberazioni aventi a oggetto chiamate e afferenze al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento opera in composizioni ristrette, con le maggioranze previste dal vigente "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e sue eventuali modificazioni ed integrazioni. Le funzioni di segretario verbalizzante delle relative sedute sono svolte dal Professore Ordinario con la minore anzianità di ruolo.

9. Il Direttore del Dipartimento, in sede di deliberazione, può indire la votazione a scrutinio segreto qualora lo ritenga necessario. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a deliberare a scrutinio segreto nei casi in cui lo richieda almeno un quinto dei componenti presenti.

10. Nessun componente il Dipartimento può partecipare alla seduta, o alla parte della seduta, in cui si discuta un argomento che lo riguardi personalmente, o riguardi il suo coniuge, un suo parente entro il quarto grado o un suo affine entro il quarto grado. Il Componente, pertanto, è tenuto ad allontanarsi e si dovrà procedere alla verifica del numero legale per la validità dell'adunanza, considerando giustificata l'assenza del Componente interessato, il quale, esaurito l'argomento, potrà rientrare. Per quanto riguarda l'attribuzione dei compiti didattici, l'interessato può partecipare alla seduta.

11. Il Responsabile Amministrativo-Gestionale redige, di norma, il verbale delle riunioni del Consiglio.

Art. 9 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che definisce la Missione del Dipartimento e ne delibera la programmazione e la gestione delle attività.

2. Il Consiglio esercita in modo esclusivo le seguenti funzioni:

   a. predispone ed approva i piani triennali di sviluppo;

   b. formula la proposta di chiamata dei docenti, con le maggioranze previste nel "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione legge 240/2010" e successive modificazioni ed integrazioni.

   c. delibera in merito alle richieste di afferenza dei docenti;

   d. predispone ed approva le proposte di modifica o di integrazione del presente Regolamento, con maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ogni modifica o variazione del presente Regolamento, approvata dal Consiglio di Dipartimento, dovrà essere comunicata a cura del Direttore alle competenti Autorità accademiche e sarà operante solo dopo apposito Decreto Rettorale;

   e. definisce i criteri per la gestione delle risorse umane e l'uso dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

   f. approva l'istituzione di nuovi corsi di studio e della loro organizzazione per quanto di competenza, autonomamente, o coordinatamente ad altri Dipartimenti, eventualmente mediante le Scuole, ove costituite

   g. approva l'istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari, corsi di perfezionamento e di alta formazione e Scuole di studi superiori, tirocini formativi attivi, percorsi abilitanti speciali e altre attività didattiche con il relativo supporto organizzativo e logistico;

   h. predispone la programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;

   i. esercita, nel contesto della programmazione didattica, le competenze previste dalla vigente normativa e dai Regolamenti di Ateneo, in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti, e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;

   j. il Consiglio inoltre:
      - approva il regolamento dei contratti relativi ad attività che saranno svolte dal personale del Dipartimento per conto di terzi
      - approva la proposta di istituzione di spin-off
      - regola i rapporti tra spin off e Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo

3. Il Consiglio, ferme restando le sue competenze esclusive sopra elencate, può delegare alla Giunta qualsiasi altra funzione, incluso ma non limitato a:

    a. l'approvazione della proposta di budget previsionale formulata dal Direttore del Dipartimento e dal Responsabile amministrativo-gestionale, da presentare al Rettore ai fini della redazione del bilancio previsionale unico di Ateneo;
    b. l'approvazione del piano dell'offerta formativa e la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la sostenibilità della stessa;
    c. La predisposizione dei criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento che dovranno tener conto di eventuali nuove esigenze di interesse comune;
    d. in collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
    e. la promozione di collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati, la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dipartimentali, di concerto con il Presidio della qualità e il Nucleo di Valutazione d'Ateneo la diffusione delle attività svolte al fine di assicurare la qualità della didattica e della ricerca;
    f. la richiesta, agli Organi di governo dell'Ateneo, di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattica di competenza del Dipartimento;
    g. secondo i limiti previsti dal vigente Regolamento, l'autorizzazione alla stipula da parte del Direttore del Dipartimento dei contratti relativi all'attività da svolgersi per conto di terzi.
4. Al Consiglio di Dipartimento compete ogni altra attribuzione demandata dalla Legge e dalle delibere degli Organi accademici.

Art. 10 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, ed esercita funzioni propositive e deliberative.

2. Fanno parte della Giunta: il Direttore di Dipartimento, che la presiede, i coordinatori delle Unità, cinque rappresentanti di cui: un professore ordinario; un professore associato, un ricercatore, un'unità di personale tecnico-amministrativo, nonché uno tra gli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento e il Responsabile Amministrativo-Gestionale, che di norma funge anche da segretario verbalizzante.

3. In occasione della discussione su specifici argomenti, possono essere invitati alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, nonché a titolo gratuito, esperti, anche di Enti esterni, di materie sulle quali la Giunta sia chiamata a deliberare.

4. I delegati del Direttore e il Vice Direttore partecipano ai lavori della Giunta senza diritto di voto.

5. La Giunta dura in carica tre anni solari. La componente studentesca dura in carica

due anni. I componenti eletti non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

6. La Giunta è convocata dal Direttore di sua iniziativa, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno quattro dei suoi componenti.

7. Di norma, la convocazione dei Componenti la Giunta avviene mediante comunicazione inviata, per posta elettronica, all'indirizzo dell'Ateneo di ciascuno dei suoi Componenti, almeno tre giorni prima della data di riunione. In caso di urgenza, a discrezione del Direttore, la Giunta può essere convocata, con la medesima modalità indicata, non meno di ventiquattro ore prima della riunione. La Giunta può riunirsi, anche in via telematica, su decisione del Direttore del Dipartimento.

8. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto al voto, sottratti gli assenti giustificati. Le votazioni avvengono secondo le stesse modalità stabilite, dal presente Regolamento, per le votazioni del Consiglio. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore.

9. Le delibere della Giunta sono comunicate al Consiglio di Dipartimento alla prima seduta utile per la presa d'atto.

Art. 11 - COMPETENZE DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di dipartimento, oltre a coadiuvare il Direttore di Dipartimento e ad avere funzioni propositive, esercita funzioni deliberative alla stessa delegate dal Consiglio di Dipartimento come da Art. 9 comma 3.

Art. 12 - NORME GENERALI SULLE ELEZIONI NELL'AMBITO DEL DIPARTIMENTO

1. Tutte le votazioni relative a elezioni si svolgono con voto segreto.

2. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

3. In caso di parità di voti riportati, se non altrimenti specificato dalle norme di legge, prevale chi ha la maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, chi ha la maggiore anzianità anagrafica.

4. Ogni operazione elettorale a scrutinio segreto è svolta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti del Dipartimento aventi diritto all'elettorato attivo; la Commissione elettorale per l'elezione del Direttore del Dipartimento è nominata dal Decano del Dipartimento.

5. Il Docente più anziano in ruolo, facente parte della Commissione, presiede le sedute; le funzioni di Segretario sono svolte dal Docente con minore anzianità di ruolo.

6. Per ogni elezione, la Commissione elettorale redige apposito verbale e lo trasmette tempestivamente agli Organi competenti.

7. La Commissione elettorale depone nell'archivio del Dipartimento copia del verbale, tutte le schede e ogni altra documentazione relativa alla votazione.

8. In caso di decadenza di un componente eletto in qualsiasi Consesso, o di suo trasferimento, o di sue dimissioni o sopraggiunto impedimento che duri per più di tre mesi, il Direttore del Dipartimento indice tempestivamente le elezioni per la sua sostituzione.

9. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Art. 13 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. Il Dipartimento, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, istituisce la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di studio. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione redige una relazione secondo quanto previsto dalla normativa in tema di assicurazione della qualità e la trasmette ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore del Presidio della Qualità dipartimentale e di Ateneo e al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, per la successiva trasmissione all'ANVUR.

3. Nello svolgimento dei propri compiti, la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

5. La Commissione è composta da un ugual numero di Docenti e Studenti, nominati dal Consiglio di Dipartimento, pari al numero di corsi di studio incardinati nel Dipartimento. La componente studentesca, formata da studenti regolarmente iscritti a tali corsi di studio, è designata dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

6. La componente docente dura in carica per un quadriennio, con possibilità di rinnovo, mentre la componente studentesca viene rinnovata con cadenza biennale.

7. I componenti della Commissione dovranno ricevere idonea formazione in materia di assicurazione della qualità.

8. La Commissione è presieduta dal Docente con maggior anzianità di ruolo

Art. 14 - COMMISSIONE DIDATTICA DI DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento ai sensi dell'articolo 21, comma 20, dello Statuto, istituisce una Commissione didattica di Dipartimento, con funzione di supporto al Direttore nell'espletamento delle competenze relative alla didattica del Dipartimento.

2. Alla commissione didattica competono:

    a. il coordinamento tra i diversi corsi di studio;
    b. la proposta di programmazione sull'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica al fine di soddisfare le esigenze dei corsi di studio;
    c. la proposta in materia di assegnazione al personale docente dei compiti e delle responsabilità didattiche, degli affidamenti degli insegnamenti e dei conferimenti dei contratti per attività di insegnamento, anche a visiting professor;
    d. la promozione di iniziative nell'ambito delle attività didattiche, in collaborazione con istituzioni di cultura e di ricerca, enti e imprese locali, nazionali ed internazionali.

3. La Commissione è composta dal delegato del Direttore, dai Presidenti dei Consigli di Corsi di studio, sostituiti in caso di assenza dai segretari, e da un componente del servizio amministrativo-gestionale per la didattica che funge anche da segretario verbalizzante.

4. Il Delegato del Direttore alla didattica presiede la Commissione e relaziona sul suo operato al Direttore.

Art. 15 - PRESIDIO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DIPARTIMENTALE

1. Il Dipartimento prevede la costituzione del Presidio di Assicurazione della Qualità dipartimentale con ruolo di supporto al Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo nell'ambito della Ricerca, della Didattica e della Terza Missione.

2. Al Presidio sono attribuiti i seguenti compiti:

    a. il controllo, a livello di Dipartimento, dei valori degli indicatori di "performance", riferiti alle attività di ricerca e di didattica, dei settori scientifico-disciplinari;

    b. la proposta al Dipartimento di procedure e metodologie atte al miglioramento continuo dei valori degli indicatori di qualità dipartimentale;

    c. la proposta al Presidio di Assicurazione della Qualità di Ateneo di adozione di strumenti comuni per l'Assicurazione della qualità e, al fine della loro applicazione, di erogazione di attività formative;

    d. il supporto ai Consigli di Corso di Studio, ai RAQ, ai GAV, alla Commissione paritetica ed al Direttore di Dipartimento per il miglioramento dei valori degli indicatori di "performance".

3. Il Presidio è composto da almeno un componente in rappresentanza di ognuna delle tre Aree e da un'unità di personale tecnico-amministrativo. I componenti della Commissione debbono possedere competenze in tema di Qualità.

4. Il Presidio elegge il coordinatore che presiede la Commissione

Art. 17 - NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti interni d'Ateneo.

ALLEGATO COME DA ART 2.4 DEL REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 21 E 24, DELLO STATUTO DI ATENEO

Tematiche di ricerca

Le diverse componenti delle Scienze Chimiche, Biologiche, Geologiche, Agrarie e Economico-Statistiche si presentano già come fortemente vocate ad integrarsi nel tessuto sociale e produttivo in cui è collocato l'Ateneo. Esse aggregano eccellenze sia nella ricerca di base che applicata.
La sostenibilità è una tematica trasversale alle diverse aree di ricerca del Dipartimento che si propone come supporto per lo sviluppo del territorio.

Ambiti scientifici e tecnologici: scienze supramolecolari, materiali innovativi, nuove tecnologie sostenibili, *green-chemistry*, sensori, nanotecnologie, biotecnologie, biologia a livello di molecole, organismi e sistemi, ecologia ed etologia, genetica e genetica agraria, economia ambientale, metodologie per lo studio dei materiali, metodologie analitiche per la valutazione della qualità e sicurezza alimentare, scienze dell'ambiente e dei beni culturali, cambiamenti climatici ed ambientali, evoluzione degli ambienti geologici e del territorio, risorse idriche, esplorazione del sottosuolo, geo-materiali, reperti archeologici, strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi per l'ambiente e per la salute.

Le competenze dell'intero Dipartimento sono descritte in maggior dettaglio nelle seguenti tabelle.

03 . SCIENZE CHIMICHE	03/A - Analitico, Chimico-Fisico	03/A1 - Chimica Analitica	CHIM/01 - Chimica Analitica
			CHIM/12 - Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
		03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche	CHIM/02 - Chimica Fisica
			CHIM/12 - Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali
	03/B - Inorganico, tecnologico	03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici	CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica
		03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie	CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie
	03/C - Organico, industriale	03/C1 - Chimica organica	CHIM/06 - Chimica organica
		03/C2 - Chimica industriale	CHIM/04 - Chimica industriale

04 - SCIENZE DELLA TERRA	04/A - Geoscienze	04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrografia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni	GEO/06 - Mineralogia
			GEO/07 – Petrologia e Petrografia
			GEO/08 – Geochimica e Vulcanologia
			GEO/09- Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogico-Petrografiche per l'Ambiente e i Beni Culturali
		04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia	GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia
			GEO/02 - Geologia Stratigrafica e Sedimentologica
			GEO/03 – Geologia Strutturale
		04/A3-Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia	GEO/04 - Geografia Fisica e Geomorfologia
			GEO/05 - Geologia Applicata
		04/A4-Geofisica	GEO/10 – Geofisica della Terra Solida
			GEO/11 – Geofisica Applicata
			GEO/12 – Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera

05 . SCIENZE BIOLOGICHE	05/A – Biologia Vegetale	05/A1 – Botanica	BIO/01 - Botanica Generale BIO /02 - Botanica Sistematica BIO /03 - Botanica Ambientale E Applicata BIO/15 – Biologia Farmaceutica
		05/A2 – Fisiologia Vegetale	BIO /04 – Fisiologia Vegetale
	05/B – Biologia Animale E Antropologia	05/B1 - Zoologia e Antropologia	BIO/05 - Zoologia BIO/08 - Antropologia
		05/B2 - Anatomia Comparata e Citologia	BIO/06 - Anatomia Comparata e Citologia
	O5/C Ecologia	05/C1 Ecologia	BIO /07 Ecologia
	O5/D Fisiologia	05/D1 Fisiologia	BIO /09 Fisiologia
	05/E - Biochimica e Biologia Molecolare Sperimentali e Cliniche	05/E1- Biochimica Generale	BIO/10 – Biochimica
		05/E2 - Biologia Molecolare	BIO/11 - Biologia Molecolare
		05/E3 - Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica	BIO/12 - Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica
	O5/F Biologia Applicata	05/F1 Biologia Applicata	BIO/13 Biologia Applicata
	05/I – Genetica e Microbiologia	05/I1 – Genetica	BIO/18 - Genetica
		05/I2 – Microbiologia	BIO/19 - Microbiologia

07 . SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	07/A - Economia Agraria ed Estimo	07/A1- Economia Agraria ed Estimo	AGR/01 - Economia ed Estimo Rurale
	07/E - Chimica e Genetica Agraria	07/E1 -Chimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia	AGR /07- Genetica Agraria

13 – SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE	13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni	13/D3 - Demografia e Statistica Sociale	SECS-S/04 - Demografia